

“Premio Barocco” annullate cartelle per oltre un milione

► La Corte di Giustizia tributaria ha accolto il ricorso presentato dalla società onlus che organizzava la prestigiosa kermesse

GALLIPOLI

Annulati gli avvisi di accertamento a carico della onlus “Premio Barocco”. L’associazione gallipolina - che fino al 2019 ha organizzato l’annuale manifestazione per premiare personalità della comunicazione, della solidarietà e dell’arte - non dovrà versare le imposte e le tasse richieste dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 2007, 2009 e 2010, pari a circa un milione e 200mila euro. Nelle motivazioni, tra le altre cose, si fa riferimento al fatto che l’associazione ha operato nel perseguimento delle finalità sociali e, quindi, non come attività commerciale. La decisione è arrivata dalla 24esima sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia.

Tre le sentenze che, in accoglimento delle istanze presentate per conto della presidente dell’associazione, Donatella Carteni, dall’avvocato Maurizio Villani, hanno annullato gli avvisi di accertamento e accolto i ricorsi introduttivi. Nella sentenza relativa all’anno 2017, i giudici hanno sottolineato che l’avviso di accertamento non esprime alcuna motivazione chiara e inequivoca riguardo la circostanza se l’associazione sia considerata



L’avvocato Maurizio Villani

come ente commerciale in toto o solo per alcune operazioni. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale come le onlus, afferma la sentenza, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. L’avviso di accertamento si sarebbe limitato ad affermare che l’associazione ha operato anche come impresa commerciale, «non permettendo di conoscere appieno gli elementi posti a base delle rettifiche operate». Anche per quanto riguarda gli accertamenti Ires, Iva e Irap relativi all’anno 2009, i giudici si sono

espressi con le medesime motivazioni, sottolineando come all’epoca dei fatti era ancora in vigore una norma del 1986 che prevedeva particolari agevolazioni fiscali per le onlus, consistenti nella previsione di irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei proventi derivanti dall’esercizio delle attività commerciali per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale e delle attività direttamente connesse e accessorie, in quanto funzionali a quelle istituzionali. Così anche per le contestazioni riguardanti l’annualità 2009. I giudici (presidente Alessandro Silvestrini, estensore Sergio Mario Tosi) hanno anche sottolineato che «gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati con la specifica indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione». E, ancora, che «se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama». La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha quindi accolto i ricorsi introduttivi per le tre annualità, con i quali l’associazione aveva impugnato le sentenze di primo grado, e ha compensato le spese di giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA